

*Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: nel campo della formazione aggiungere le seguenti: e della divulgazione.*

**20. 149.** Malavenda.

*Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: e in campo culturale e artistico.*

**20. 159.** Malavenda.

*Al comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: e con oneri interamente a loro carico.*

**20. 151.** Malavenda.

*Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.*

**20. 152.** Malavenda.

*Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.*

**20. 153.** Malavenda.

*Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'articolo 21, comma 17, della legge n. 59 del 1997 si interpreta nel senso che nel comparto scuola sono istituite l'area autonoma dei dirigenti scolastici e una disciplina distinta per i docenti ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.*

**20. 154.** Sbarbati, Mazzocchin, Manca, Errigo.

*Al comma 11, all'alinea, sopprimere il primo periodo.*

**Seguono compensazioni da 1 a 20 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

\* **20. 155.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 11, all'alinea, sopprimere il primo periodo.*

\* **20. 156.** Malavenda.

*Al comma 11, all'alinea, sopprimere il secondo periodo.*

**Seguono compensazioni da 1 a 20 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

\*\* **20. 157.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

*Al comma 11, all'alinea sopprimere il secondo periodo.*

\*\* **20. 158.** Malavenda.

*Al comma 11, capoverso, sopprimere le parole: ai convegni e congressi.*

**20. 159.** Conte, Leone.

*Al comma 11, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: senza pregiudicare in ogni caso la funzionalità del servizio scolastico.*

**20. 160.** Aprea.

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

11-bis. All'articolo 40 della legge n. 449 del 1997, le parole da: « Sono abrogati » fino a: « 16 aprile 1994, n. 297 » sono soppresse.

All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1999 e in 15 miliardi a decorrere dall'anno 2.000 si provvede mediante riduzione dello stanziamento inserito ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1999, allo

scopo utilizzando parte dell'accantonamento relativa alla medesima Presidenza del Consiglio.

**20. 161.** Sbarbati, Lombardi, Dalla Chiesa, Mazzocchin, Manca, Negri, Lamacchia, Testa, Brancati, Ciani, Sannara, Lenti, Crema, Boselli, Villetti, Albertini, Fumagalli, Ceremigna, Schietroma, Napoli, Aprea.

*Sopprimere il comma 12.*

\* **20. 162.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 12.*

\* **20. 163.** Malavenda.

*Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole da:* utilizzate nel *fino alla fine del comma con le seguenti:* utilizzate per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente.

**Seguono compensazioni da 1 a 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.**

**20. 164.** Bonato, Giordano, Lenti.

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. Le economie di spesa realizzate per effetto della razionalizzazione delle istituzioni scolastiche e di conseguenti riduzioni di organico nella scuola ai sensi dei commi 1, 3, 4 e 7 dell'articolo 40, legge 449 del 1997 sono destinati quale primo stanziamento per la istituzione e realizzazione del piano pluriennale per la scuola italiana

**Seguono compensazioni da 1 a 3 del Gruppo UDR.**

**20. 358.** Volontè

*Sopprimere il comma 13.*

\* **20. 165** (ex \*20. 96). Aprea.

*Sopprimere il comma 13.*

\* **20. 166** (ex \* 20. 46). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 13.*

\* **20. 167** (ex \* 20. 62). Sbarbati, Mazzocchin, Manca, Errigo, Spini, Ciani, Negri, Lamacchia, Brancati, Crema, Boselli, Villetti, Albertini, Fumagalli, Ceremigna, Schietroma.

*Sopprimere il comma 13.*

\* **20. 168.** Malavenda.

*Sopprimere il comma 13.*

\* **20. 169** (ex \* 20. 80). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* un anno *con le seguenti:* 3 mesi.

**20. 170.** Malavenda.

*Al comma 13, sostituire le parole:* un anno scolastico *con le parole:* due anni scolastici.

**20. 172** (ex 20. 13). Frattini.

*Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole:* un anno scolastico *con le seguenti:* sei mesi.

**20. 171.** Malavenda.

*Al comma 13, primo periodo, dopo le parole:* anno scolastico *aggiungere le seguenti:* più 51 settimane.

**20. 173.** Malavenda.

*Seguono altri 168 emendamenti recanti variazioni a scalare.*

*Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: anno scolastico aggiungere le seguenti: più un giorno.*

**20. 342.** Malavenda.

*Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.*

**20. 343.** Malavenda.

*Sopprimere il comma 14.*

**20. 344** (ex 20. 63). Sbarbati, Mazzocchin, Manca, Spini, Giani, Negri, Lamacchia, Brancati, Crema, Boselli, Villetti, Albertini, Fumagalli, Ceremigna, Schietroma.

*Sopprimere il comma 14.*

**20. 345** (ex 20. 81). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Al comma 14, capoverso, dopo le parole: secondaria superiore aggiungere la seguente: pubblici.*

**20. 346.** Malavenda.

*Al comma 14, aggiungere in fine le parole: in proporzione alle contribuzioni, ai fini delle entrate fiscali, delle rispettive regioni di appartenenza.*

**Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2.**

**20. 347** (ex 20. 47). Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

*Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:*

14-bis. All'articolo 40 della legge n. 449 del 1997, terzo periodo, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "e sono esclusi i

docenti di sostegno di ruolo e non di ruolo necessari a coprire la richiesta nazionale di integrazione scolastica".

*Conseguentemente, all'A.C. 5266 alla tabella A, Presidenza del Consiglio dei Ministri, modificare gli importi come segue:*

1999: — 60 mld;

2000: — 60 mld;

2001: — 60 mld.

**20. 348** (ex 20. 64). Sbarbati, Mazzocchin, Manca, Testa, Spini, Saonara, Lenti, Negri, Lamacchia, Riva, Dedoni, Dalla Chiesa, Crema, Volontè, Ciani, Boselli, Villetti, Albertini, Fumagalli, Ceremigna, Schietroma, Brancati.

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

14-bis. All'articolo 40 della legge n. 449 del 1997, comma 1, primo periodo, alla fine aggiungere le seguenti parole: «ferma restando la dotazione di personale di sostegno necessaria a coprire la richiesta nazionale di integrazione scolastica».

**20. 348** (Nuova formulazione). La Commissione.

*Sopprimere il comma 15.*

\* **20. 349.** Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti.

*Sopprimere il comma 15.*

\* **20. 350.** Malavenda.

*Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 120 miliardi e 152.236 milioni.*

**20. 351.** Malavenda.

*Seguono altri 4.292 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.*

*Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: 200 miliardi con le seguenti: 1 milione.*

**20. 352.** Malavenda.

*Al comma 16, sopprimere il secondo periodo.*

**20. 353.** Malavenda.

*Al comma 17, sopprimere le parole da: nonché i criteri fino alla fine del comma.*

**20. 354.** Malavenda.

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

*17-bis.* I commi 5 e 6 dell'articolo 193-bis del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono sostituiti dal seguente: Le attività di cui ai commi 1 e 3, ivi compresi gli interventi didattici ed educativi integrativi, sono svolte dai docenti degli istituti e rientrano tra le attività aggiuntive di cui all'articolo 43 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995. I finanziamenti per le predette attività di cui al decreto-legge 28 giugno 1995, n. 253, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 352, confluiscono nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e per le prestazioni aggiuntive.

**20. 400.** Governo.

*Sopprimere il comma 18.*

\* **20. 355.** Bono.

*Sopprimere il comma 18.*

\* **20. 356.** Malavenda.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*18-bis.* È estesa all'anno scolastico 1999-2000 la validità della graduatoria dei concorsi per titoli ed esami del personale docente e ai posti di coordinatore amministrativo, nonché delle graduatorie di conferimento delle supplenze del personale docente e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.

**20. 357** (ex 20. 83). Caruso, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

*Sostituire la rubrica con la seguente:* (Norme di interpretazione autentica di autorizzazione del personale scolastico, trattamento di fine rapporto e istituzione del piano pluriennale per la scuola.

**Tit. 20. 1.** Volontè.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

1. Ai sensi degli articoli 42, 43 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 in materia di diritto allo studio, la fornitura gratuita dei libri di testo alle allieve e agli allievi che frequentano la scuola dell'obbligo nelle istituzioni statali e nelle istituzioni non statali (parreggiate o legalmente riconosciute), è di competenza delle regioni che vi provvedono mediante appositi stanziamenti.

2. Le funzioni amministrative riguardanti il comma 1, sono attribuite ai comuni che le svolgono secondo le modalità previste dalle leggi regionali. Le regioni promuovono le opportune forme di collaborazione tra i comuni interessati.

3. Restano ferme le competenze degli organi scolastici, in merito alla scelta dei libri di testo, e le competenze degli organi statali, concernenti gli aspetti tecnici.

4. I criteri di scelta dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica sono determinati con l'intesa tra le com-

petenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale Italiana, prevista al punto 5 del protocollo addizionale annesso all'accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, ratificato con Legge 25 marzo 1985, n. 121.

5. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

6. In ogni grado e ordine di scuola i libri di testo sono adottati, secondo le modalità stabilite da un apposito regolamento, in conformità ai presupposti di libertà di insegnamento e dell'autonomia delle unità scolastiche, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli di interclasse e di classe.

7. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa con le associazioni degli editori e nel rispetto sia della libertà di insegnamento sia dell'autonomia delle unità scolastiche, sono emanate le norme e le avvertenze per la compilazione, la diffusione e la vendita dei libri di testo, ispirate ai principi della fruibilità, della dinamicità, dell'organicità e dell'integrità.

8. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa con le associazioni degli editori, è stabilito il prezzo massimo di copertina dei libri di testo, forniti gratuitamente, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi e ai costi di produzione.

9. Alle allieve e agli allievi delle scuole dell'obbligo, statali e non statali, sono forniti gratuitamente i libri di testo dai comuni, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali. Alle famiglie degli allievi e delle allieve meritevoli che frequentano le scuole statali e non statali, pareggiate o legalmente riconosciute, dopo l'assolvimento dell'obbligo, le quali versino in precarie condizioni economiche, accertate sulla base di disposizioni emanate dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1998 n. 109, è consentita una detrazione di

imposta corrispondente alla metà delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo, documentate da apposite ricevute rilasciate dai librai.

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria (A.C. 5266), tabella A ridurre di 400 miliardi annui l'accantonamento « Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».*

**20. 01** (ex 20. 0. 6). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

Alle allieve e agli allievi delle scuole dell'obbligo, statali e non statali, sono forniti gratuitamente i libri di testo dai comuni, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali.

Alle famiglie degli allievi e delle allieve meritevoli che frequentano le scuole statali e non statali, pareggiate o legalmente riconosciute, dopo l'assolvimento dell'obbligo, le quali versino in precarie condizioni economiche, accertate sulla base di disposizioni emanate dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1998 n. 109, è consentita una detrazione di imposta corrispondente alla metà delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo, documentate da apposite ricevute rilasciate dai librai.

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria (A.C. 5266), tabella A ridurre di 400 miliardi annui l'accantonamento « Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».*

\* **20. 02** (ex 20.0.17). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

Alle allieve e agli allievi delle scuole dell'obbligo, statali e non statali, sono forniti gratuitamente i libri di testo dai comuni, secondo modalità stabilite dalle leggi regionali.

Alle famiglie degli allievi e delle allieve meritevoli che frequentano le scuole statali e non statali, pareggiate o legalmente riconosciute, dopo l'assolvimento dell'obbligo, le quali versino in precarie condizioni economiche, accertate sulla base di disposizioni emanate dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1998 n. 109, è consentita una detrazione di imposta corrispondente alla metà delle spese sostenute per l'acquisto dei libri di testo, documentate da apposite ricevute rilasciate dai librai.

*Conseguentemente alla tabella A del disegno di legge finanziaria (A.C. 5266), ridurre di 400 miliardi annui l'accantonamento Ministero del tesoro e della previdenza sociale.*

\* **20. 07** (ex 49.0.11). Peretti, Possa Marzano, Conte, Armani, Bono, Masiero.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

1. Le risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993 sono destinate integralmente alla costituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua, previsto dalla lettera d) dell'articolo 17 della legge 196 del 1997. Per gli anni 1999, 2000 e 2001 il Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 236 del 1993 è integrato di risorse di pari importo.

2. Il Fondo interprofessionale per la formazione continua può essere integrato sulla base di accordi settoriali, anche at-

traverso l'apporto di risorse professionali, temporali, logistiche ed organizzative di imprese e loro consorzi, secondo criteri di quantificazione definiti dalle parti sociali a livello confederale.

**Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.**

**20. 03** (ex 20. 0. 25). Prestigiacomò.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

1. Le risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993 sono destinate integralmente alla costituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua, previsto dalla lettera d) dell'articolo 17 della legge 196 del 1997. Per gli anni 1999, 2000 e 2001 il Fondo di rotazione di cui alla predetta legge n. 236 del 1993 è integrato di risorse di pari importo.

2. Il Fondo interprofessionale per la formazione continua può essere integrato sulla base di accordi settoriali, anche attraverso l'apporto di risorse professionali, temporali, logistiche ed organizzative di imprese e loro consorzi, secondo criteri di quantificazione definiti dalle parti sociali a livello confederale.

**Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**20. 04** (ex 20.0.26). Alemanno.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

È istituito presso ogni istituto di scuola secondaria inferiore e superiore un fondo per il diritto allo studio, al quale affluiscono le risorse che lo Stato eroga ai singoli istituti in misura di lire trecentomila per ogni studente il cui nucleo fami-

liare abbia un reddito lordo inferiore a quaranta milioni annui. Con tali risorse l'istituto scolastico provvede ad acquistare i libri di testo per gli studenti suddetti, sulla base di criteri qualitativi ed economici.

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria (AC 5266), tabella A Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:*

1999: — 700 miliardi;

2000: — 700 miliardi;

2001: — 700 miliardi.

**20. 05** (ex 20.0.15). Scalia.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.**

1. All'articolo 327 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole dell'obbligo. Gli interventi previsti in materia di gratuità dei libri di testo dovranno riguardare sia gli studenti che frequentino scuole statali sia quelli che intendano assolvere all'obbligo scolastico nelle diverse modalità consentite dalla legge. Gli aventi diritto saranno individuati secondo le disposizioni emanate dalle Regioni sulla base delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

*2-bis.* Le Province provvedono, secondo le disposizioni emanate dalle Regioni sulla base delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998, alla

corresponsione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo destinati agli studenti capaci e meritevoli.

*2-ter.* I Comuni garantiscono, usufruendo anche del 10 per cento delle risorse di cui al comma 4, e relativamente alla scuola dell'obbligo, la fornitura dei testi scolastici ad uso collettivo, destinati alle biblioteche di classe e di istituto, al fine di incentivare l'integrazione con il libro di testo individuale.

2. Dopo l'articolo 327 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è inserito il seguente:

**ART. 327-bis.**

*(Disposizioni quadro).*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge è emanato, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Regolamento di attuazione della presente legge che in particolare dovrà prevedere:

a) le modalità dell'adozione dei libri di testo, fatte salve le prerogative del collegio dei docenti e degli organi collegiali competenti;

b) l'emanazione di un decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per stabilire il limite massimo del valore di copertina dell'insieme dei libri di testo adottati, per ciascun allievo, in ciascun ciclo scolastico ovvero in ciascun anno scolastico della scuola dell'obbligo, erogabili gratuitamente ai sensi del comma 1 dell'articolo 327.

Le istituzioni scolastiche possono motivatamente adottare libri per un valore superiore a tale limite, con il concorso dei genitori, purché garantiscano, con propri fondi, l'erogazione gratuita dei libri eccedenti il limite agli studenti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 327.

c) le avvertenze di carattere editoriale in ordine al rispetto e alla promozione dei

valori costituzionali ed alla tutela della salute delle studentesse e degli studenti;

d) l'estensione della normativa suddetta agli studenti frequentanti le scuole italiane all'estero.

e) l'applicazione graduale della presente normativa a partire dal primo anno di ciascun ciclo — anche per quanto riguarda l'abolizione della gratuità nella scuola elementare al fine di salvaguardare la continuità didattica e le adozioni deliberate precedentemente alla data di erogazione del Regolamento;

f) i criteri per la scelta dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica, determinati d'intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana ai sensi del punto 5 del Protocollo addizionale annesso all'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con la legge 25 marzo 1985 n. 121.

3. Gli articoli 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 188, 189 e 631 del decreto legislativo 16 aprile 1994 vengono progressivamente abrogati in relazione all'applicazione graduale della normativa introdotta dai commi precedenti.

*Conseguentemente al disegno di legge finanziaria (AC 5266) Tabella A voce Ministero della pubblica istruzione, gli importi sono ridotti di 100 miliardi per il 1999 154 miliardi per il 2000 e 100 miliardi a decorrere dal 2001.*

**20. 06** (ex 20. 0. 10). Sbarbati, Lombardi, Mazzocchin, Manca, Negri, Lamacchia, Dalla Chiesa, Ciani, Brancati, Crema, Boselli, Villetti, Albertini, Fumagalli, Ceremigna, Schietroma.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

**ART. 20-bis.**

1. All'articolo 327 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile

1994 n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) L'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « le funzioni suddette concernono tra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole dell'obbligo. Gli interventi previsti in materia di gratuità dei libri di testo dovranno riguardare sia gli studenti che frequentino scuole statali sia quelli che intendano assolvere all'obbligo scolastico nelle diverse modalità consentite dalla legge. Gli aventi diritto saranno individuati secondo le disposizioni emanate dalle Regioni sulla base delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

*2-bis.* Le Province provvedono, secondo le disposizioni emanate dalle Regioni sulla base delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998, alla corresponsione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo destinati agli studenti capaci e meritevoli.

*2-ter.* I comuni garantiscono, secondo i principi e le modalità di cui alla presente legge e relativamente alla scuola dell'obbligo, la fornitura dei testi scolastici ad uso collettivo destinati alle biblioteche di classe e di istituto.

2. Dopo l'articolo 327 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è inserito il seguente:

**ART. 327-bis.**

*(Disposizioni quadro).*

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è emanato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Regolamento di attuazione della presente legge che in particolare dovrà prevedere:

a) i libri di testo sono adottati nella scuola dell'obbligo secondo le modalità per

l'adozione dei libri di testo, fatte salve le prerogative del collegio dei docenti e degli organi collegiali competenti;

b) l'emanazione di un decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per stabilire le avvertenze di carattere tecnico per la compilazione, per la diffusione e per la vendita dei libri di testo per tutta la scuola dell'obbligo;

c) l'estensione della normativa suddetta agli studenti frequentanti le scuole italiane all'estero.

3. Gli articoli 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 188, 189 e 631 del decreto legislativo 16 aprile 1994 sono abrogati.

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria (AC 5266), tabella A rubrica Ministero della pubblica istruzione, gli importi sono ridotti di 100 miliardi per il 1999, 154 per il 2000 e 100 miliardi annui a decorrere dal 2001.*

**20. 09** (ex 20. 0 3). Dedoni, Bracco, Capitelli, Vignali, Voglino, Riva, Sbarbati, Acciarini, De Murtas, Volpini, Attili. Carboni, Caruano, Rava.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

1. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 negli istituti scolastici statali di istruzione secondaria i libri di testo che sono adottati in base alle decisioni del collegio dei docenti vengono ceduti in comodato d'uso agli allievi che ne facciano richiesta.

2. Per l'anno scolastico 1997-1998 l'applicazione dell'articolo 1 è limitata al primo anno della scuola media inferiore e della secondaria superiore, per l'anno scolastico 1998-1999 è esteso al secondo anno della scuola media inferiore e della secondaria superiore, per l'anno scolastico 1999-2000 è estesa al terzo anno della scuola

media inferiore e della secondaria superiore. Nell'anno scolastico 2000-2001 l'applicazione dell'articolo 1 è estesa all'intero corso della secondaria superiore.

**Segue compensazione n. 1 del Gruppo Comunista.**

**20. 0. 10** (ex 20. 0. 7). De Murtas, Carazzi, Moroni.

*Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:*

ART. 20-bis.

A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 i libri di testo nonché i materiali didattici relativi alla scuola media inferiore e all'intera fascia dell'obbligo scolastico, sono interamente gratuiti.

2. Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, emana un decreto ministeriale contenente criteri e modalità di attuazione relativi a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

**Seguono compensazioni da 1 a 9 del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.**

**20. 0. 11** (20. 0. 5.). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

## COMPENSAZIONI

### COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

*All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:*

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500;

2000: — 500;

2001: — 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: — 50;

2000: — 50;

2001: — 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.250;

2000: — 1.250;

2001: — 1.250.

**Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.**

*All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.**

*All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:*

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 100;

2000: — 100;

2001: — 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: — 500;

2000: — 300;

2001: — 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: — 200;

2000: — 200;

2001: — 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: — 300;

2000: — 200;

2001: — 100.

Totale:

1999: — 1.100;

2000: — 800;

2001: — 600.

#### **Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.**

*All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.*

#### **Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.**

*I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.*

#### **Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.**

#### COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

*All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:*

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un profes-

sionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

*7-ter.* Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

*7-quater.* Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

#### **Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.**

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito

cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

### **Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.**

*Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.*

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.**

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo

1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

#### **Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.**

#### COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

*Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:*

##### ART. 14-bis.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h)* aggiungere la seguente:

*h-bis)* le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle

tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

#### **Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:*

##### ART. 8-bis.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

*Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole:* per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

*a)* per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

**Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania**  
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

*Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:*

ART. 18.

(*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni*).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

**Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania**  
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

*Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:*

ART. 18.

(*Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario*).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio

1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

**Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania**  
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

*Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:*

ART. 8-bis.

(*Disposizioni in materia di IVA*).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

**Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania**  
(*Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire*).

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e*

*comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.*

**Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania**  
*(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo — capp. 7870, 7871, 7873, 7874), apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 900 miliardi;
- 2000: — 900 miliardi;
- 2001: — 900 miliardi.

**Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania**  
*(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale — cap. 7900), apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 200 miliardi;
- 2000: — 200 miliardi;
- 2001: — 200 miliardi.

**Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania**  
*(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale — cap. 4517), apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 191 miliardi;
- 2000: — 196 miliardi;
- 2001: — 96 miliardi.

**Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania**  
*(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero — cap. 4542), apportare le seguenti variazioni:*

- 1999: — 125 miliardi;
- 2000: — 125 miliardi;
- 2001: — 125 miliardi.

**Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania**  
*(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda*

di Stato per gli interventi nel mercato agricolo — capp. 4531, 4532/P), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 300 miliardi;

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi.

**Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali — cap. 6335) apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 12 miliardi;

2000: — 12 miliardi;

2001: — 12 miliardi.

**Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:*

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote

aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 900 miliardi;

2000: — 4.550 miliardi;

2001: — 4.650 miliardi.

**Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:*

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse — cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: — 1.000 miliardi.

**Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**

*Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento — cap. 1538), *apportare le seguenti variazioni:**

1999: — 6 miliardi;

2000: — 6 miliardi;

2001: — 6 miliardi.

**Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania (Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).**